

Interposizione fittizia di monodopera:

è giuridicamente inesistente il licenziamento intimato dall'interposto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza **n. 23684 del 23 novembre 2010**, ha ribadito che "in caso di interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone i presupposti) **dall'art. 1 legge 1369/1960**

, l'interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro, cosicché l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo, più che illegittimo, è da ritenersi giuridicamente inesistente".

Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore - assunto a tempo determinato per mezzo di una società di somministrazione lavoro -, intimatogli dall'interposto per motivi disciplinari in seguito ad assenza ingiustificata.

Il giudice di merito riteneva illegittimo il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo **ai sensi dell'art. 10, L. n. 196/1997**

- in quanto le esigenze aziendali che giustificano l'assunzione a termine non erano oggettivamente e intrinsecamente temporanee -, con la conseguente

applicazione dell'art. 1, l. 1369/60

, che prevede la costituzione di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa utilizzatrice e la sua conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Una volta riconosciuta l'insussistenza in fatto delle ragioni che avevano condotto alla conclusione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e quindi, nel caso concreto, l'insussistenza al tempo stesso di quelle legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro a termine, è stata coerentemente riconosciuta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per la Corte d'Appello, il licenziamento era così da ritenersi illegittimo in quanto non proveniente dal datore di lavoro.

I Giudici di legittimità, sottolineando l'inesistenza del licenziamento, hanno inoltre chiarito che "la possibilità di ratificare il licenziamento ricorre laddove la volontà della parte datoriale sia stata manifestata da una persona o da un organo **della società datrice di lavoro** non abilitati a compiere atti dispositivi del relativo diritto e non già qualora **, come nel caso di specie, il licenziamento sia giuridicamente inesistente perché proveniente da un soggetto che non sia parte del rapporto lavorativo".**

(Autore: L.S.)